LEGGE
DEL'ILLVST. ET ECCELL. S. IL S. DVCA DI FIORENZA

Del modo di admettere il benefitio della Pace publicata il di 8. d'Agosto 1548.

Insieme con la LEGGE del 1514. del modo di procedere nelle cause delle Tregue è Paci Rotte

Et delle proroghe da farsi delle instantie di dette cause.

In Firenze appresso i Giunti 1566.

Sendo di mente dello Illust. & Eccell. S. il Signor Duca di Fiorēza che e delitti commessi, & che per lo aduenire si commetteranno nelle iurisdittioni di que Rettori del suo felice stato che son compresi nella legge, Cum fuerit asser tum. fatta il di primo d Ottobre del 1423. & che per cio sono obligati alla osseruanza dessa, debbino esser puniti da loro duna medesima pena in caso che gl'occorra che e sieno di spetie & di grauezza pari, et hauēdo presenti to che alcuni di essi Rettori admettono qualche volta a delinquenti il benefitio della Pace. in virtu dello statu-to posto nel primo libro delli ordini di questa sua Du-cal città di Fiorenza, sotto la rubrica de cancellatione condemnationis & bamnorum per solutionē: & de be-nefitio Pacis cap. 51 & che alcūi nō lhamettono lor mai & che per tal conto le pene qualche volta per e medesimi e pari delitti simpongano per loro maggiori, & qual che volta minori secōdo che gli admettono a delinquēti el detto benefitio, & che con la detta pratica egli hanno quasi messo in dessuetudine el prenarrato statuto, et auuertendo che se bene e si conuiene impor minor ga-stigo a chi ottiene remissione della ingiuria dallo offeso e non e pero da permettere che la diminutiō della pena in tal caso sia tale che lhabbi a rendere le persone procliue al male operare, con lhauere a temere poco, sotto la speranza massime del benefitio predetto, & desiderando a detti inconuenienti por rimedio, & veder lo effet-to della sua intentione, e l'ha pero sua Ecc. insieme con gli suoi Magnifici signori Consiglieri, nello infrascritto modo statuito che.

Per uirtu della presente prouisione, & al soprascritto

fine, il detto ſtatuto ſintenda eſſere, & ſia rinouato quã do a prenarrati delitti ſolamente, che ſien commeſsi, o che per lo aduenire ſi commetteranno nelle dette giuri ſditioni & che eſsi debba per lo aduenire attendere & in uiolabilmente obſeruare pe prefati Rettori: Non obſtã te che e ſia ſtato meſſo in qualche parte in diſſuetudine ma cõ le infraſcritte, limitationi & dechiarationi cio è.

Imprima che per benifitio della Pace predetta e non ſi poſſa & non ſi debba sminuire a delinquenti che l'ha ranno ottenuta del offeſo piu del quarto della pena da detta legge taſſata & ordinata non obſtante che pel det to ſtatuto apariſca diſpoſto et ordinato che e ſene deb- ba sminuire la metà.

In oltre che el prenarrato benefitio non gioui ſe non a quelli che uiuente il principale offeſo haranno obtenu to, o otterranno da lui proprio la pace, o dal ſuo legitti mo procuratore, et dopo la vita ſua da quelle pſone che ſecondo la forma del preallegato ſtatuto la poſſon con cedere, & inanzi la fatta condemnatione del delinquen te, & per autentico inſtrumento di mano di publico no taio che ſia prodotto inanzi la detta ſententia in legitti- ma forma.

Item che non s'ametta ſe non ne caſi eſpreſsi dal det to ſtatuto, e non in altri caſi in alcun modo, & che quã- to a laltre iurisditioni, & a li Magiſtrali della città, & agli altri Rettori del prenarrato dominio, el prelibato ſtatu to ſintenda reſtare nella ſua validita come ſe la preſente prouiſione fatta non fuſsi.

Preterea e la volle & ordino che per la p eſente pro uiſione e non ſintenda derogato alcuno preuilegio con ceſſo, o che ſi conceda a ſoldati della ſua honorata mili tia, tanto futuri quanto preſenti, ne a la diſpoſitione del- lo ſtatuto Fiorentino poſto nel terzo libro ſotto la ru- brica. De pena percutienti aliquem ſtudioſe manibus vacuis, aut dentibus cap. 118 e quali preuilegij & ſtatu- to

to sintendin restare & restino ne la lor forza, & ualidita come se la presente deliberatione fatta non fussi, & che il disposto & ordinato disopra si debba inuiolabilmente obseruare, & mandare ad effetto p quelli aparterra sot to le pene & preiuditij da le leggi ordinati, non obstan te qual si vogli legge, statuti, ordini, prouisioni, et refor mationi, etiam precise penali, et con giuramento ferma te che incontrario, o altrimenti disponessino, consuetu dini obstaculi, et repugnantie dogni sorte alle quali et à quali sintenda essere et sia alsoprascritto effetto, special mente et espresse per questa volta tanto derogato.

Onoscendo è Magnifici, & Eccelsi signori, & gl'altri spettabili Cittadini della presente balia quanto sia publico interesse, & vniuersale vtilita che le paci e tregue, & obligationi di non offendere inuiolabilmente s'osseruino, & quanto sia giusto che chi non erra non habbi a esser p qualche indebito rispetto dannificato, & che chi veramente errassi debbia esser con effetto debitamente punito, & inteso come poi che la cognitione di tal casi per la legge sotto di 21. del mese di Giugno 1513. nella presente balia fatta, & ottenuta fu deferita â Giudici della Ruota, la moltitudine delle spese in simil cause necessarie, l'impotentia & disagio delle parti, l'infinite cauillationi de defensori. Hanno altutto preclusa la via alla Iustitia & p experientia maestra di tutte le cose, s'è veduto che gl'offesi per tal conto infino â qui, chi per impotentia, & chi per qualcuna delle cause predette piu presto hanno eletto di sopportare la loro ingiuria, & danno, che entrare in simili litigij senza alcuna speranza di Iustitia, giudicano essere bene, & necessario di prouedere a tali & tanti disordini & ridurre la cognitione di detti casi al modo & ordine antico, lunghissimo tempo osseruato, & maxime hauendo hauuto di cio particulare ricordo dagli spettabili otto di guardia & balia della citta di Firenze, & per tanto proueddono & ordinorno.

Che per virtu della presente prouisione il modo ordine & forma per la legge predetta introdutta ordinata & fatta circa al notificare procedere cognoscere referire cōsigliare & giudicare le paci, o tregue esser rotte & le pene conuentionali esser commesse & potersi risquotere, o no. s'intenda essere & sia totalmente cassa & annullata

nullata, & per l'aduenire non s'attenda ne si osserui piu in alcun modo, ma che gli spettabili Otto di guardia & balia della città di Firenze in tutta & per tutta la iuris-ditione del comune di Firẽze, & tutti e Capitani, Viccari & Podesta di detta iurisditione Fiorentina, intendendo pero solamẽte di quei Podesta, le Podesterie de quali non sono comprese sotto alcuno vicariato, & di q̃lli vicari che hãno di salario lire 500. o piu in sei mesi, & ciascuno de predetti nella sua iurisditione, s'intendino hauer' & habbino per l'aduenire. Et cosi per da hora per la presente si da et concede loro piena autotita iurisditiõe et arbitrio di poter conoscere procedere giudicare et exequire in tutte et per tutte et ciascuna causa et controuersia di dette paci tregue et obbligationi di non offendere che fussino, o si dicessino essere rotte, o non osseruate in modo alcuno. Delle quali detto officio degl'Otto, o detti Iusdicenti haranno al loro officio, porte per laduenire alcuna querela petitione notificatione, o notitia per modo alcuno secreta, o palese. I quali nella cognitione, & processo, iuditio, determinatione et exequtione di quelle possino et debbino seruare in effetto el modo et ordine infrascritto cioè.

Che qualunche uorra proporre alcuna querela dinãzi ad alcuno di detti Offici Rettori, o Officiali di alcuna Tregua, o pace rotta, o qualunche altra promissione di non offendere, sia tenuto et debba dar tal sua querela, o dimanda in scriptis, et immediate data la querela o dimanda, s'intenda essere et sia sẽza altra citatione accettata tal q̃rela, o dimãda, et induca la preuentione senza citatiõne, o alro atto. Et di poi si debbi far citare le parti attenẽti a tal causa et i loro malleuadori, o ꝑmissori se vi fussino a cõtradire et far ogni loro difesa et di poi fatte almeno dua altre citationi delle quali l'ultima sia ꝑẽtoria a udire sentenza sieno tenuti et debbino detto Officio et detti Iusdicenti sententiare et giudicare diffinitiua-

nitiuamente in detta causa infra quaranta giorni dal di di detta prima citatione proxime et in mediate seque͂ti.

Et se vna medesima causa fussi accettata dal detto officio degl'Otto & da qualcuno altro di detti Ius. habbi luogo fra loro la preuentione, & se fussi accettata in vn medesimo giorno preceda l'offitio degl'Otto per la sua dignita.

Et se detto officio, o alcuno di detti Iusdice͂ti no͂ giudicassi in alcuna di dette cause p che la insta͂tia di q̃lla passasi a loro successori, sieno tenuti & debbino tali successori, o successore segui. detta causa & quella diffinitiuamente giudicare nel tempo dell'instantia di detta causa quando di detta instantia ne restassino almeno giorni 30. ma non ve ne restando tanti, s'intendino essere & sieno ipso Iure restati giorni trenta. & tanti in tal caso s'intendino essere & sieno ipso iure concessi a detti Successori, o Successore alla expeditione di tal causa.

Possino nondimeno & debbino detto offitio & detti Iusdicenti pe casi sopradetti & non ostante le cose predette grauare & fare grauare personalmente & in beni qualunche obligato alle pene di dette paci, tregue, o promesse tanto principali qua͂to malleuadori ogni volta che haranno accettata, o secondo le cose di sopra disposte s'intenderà essere accettata la querela petitione notificatione, o notitia etiandio che non fussi altrimenti cominciato processo alcuno.

Ma se alcuno di tali cosi grauati personalmente, o in beni per l'officio di detti Otto, o d'altro iusdicente, volessi sodare & sodassi per la pena della sua obligatione, quando di poi fussi chiarita essere commessa & tal sodamento fussi approuato per l'officio de gl'Otto seco͂do li ordini tali p̄sone & beni cosi grauati si possino & debbino per ciascuno relassare & licentiare massime a fine che ciascuno possi fare ogni sua difesa fuori di prigione & no͂ s'habbi a co͂sumare nelle spese delle cose grauate.

Sieno tenuti & debbino detti Otto & qualunche di detti iuſdicenti di tutti e beni che loro per tal cagione ſaranno grauare farne fare a vno de loro notai diligente inuẽtario & detti iuſdicẽti debbino mandare copia di tal inuẽtario, ſcritta o ſoſcritta di mano di detto notaio īfra tre giorni proximi futuri dal dì ſarà ſuto fatto detto inuẽtario all'officio di detti Otto, & detti Otto l'habbino a far' regiſtrare in un libro che particularmente ſi facci & ſi ordini per tal inuentarij.

Se alcuno dalla ſententia di qualunche di detti iuſdicenti ſi terra grauato poſsi & a lui ſia lecito ricorrere & hauere ricorſo al detto officio de gl'Otto & detti Otto ſieno tenuti accettare detto ricorſo, pur che tal ricorſo per ſcrittura ſia fatto & preſentato a detto officio in ſra x. dì dal dì di tal data ſententia proximi futuri & non altrimenti. Et detti Otto & il loro officio ſieno tenuti & debbino in ſra tre dì dal dì di tal chieſto ricorſo proximi futuri fare citare la parte aduerſa che infra quel tempo parrà loro conueniente debbi comparire a contradire a tal ricorſo & moſtrare le ſue ragioni & ſucceſsiuamẽte poi procedere in detta cauſa ſecondo el conſueto di detto officio & tutto bene examinato & inteſo diffinitiuamente ſententiare intra giorni 30. continui dal dì della prima citatione proximi futuri, & quãdo detta inſtantia di giorni 30. paſſaſsi a loro ſucceſſori & non vi reſtaſſino giorni xx. interi s'intendino ſempre eſſere & ſieno ipſo iure reſeruati & cõceſsi a detti loro ſucceſſori giorni 10. alla expeditione di tal cauſa come etiam di ſopra in ſimil caſo ſi diſpone.

Ogni iuditio & ſententia che ſi darà per l'officio di detti Otto ſecondo l'ordine & forma predicta in ciaſcuna cauſa tanto principale quanto di ricorſo ſia ferma & ratha & inuiolabilmente ſi oſſerui & a executione ſi mãdi & da quella nõ ſi poſſa ne debba appellare ne dire ne opporre di Nullita ne ricorrere in alcuno modo ma tut

to precisamente per ciascuno etiãdio per detto officio & loro pe tempi successori si debbi attendere & osseruare & mettere ad executione & effetto & con ogni opportuno rimedio in mediate data detta sententia.

Et ciascuno di detti iusdicenti che riscoterà in tutto, o in parte alcuna pena che si giudicassi come di sopra essere commessa, o di contanti o di ritratto di robe de delinquenti, o loro malleuadori, o altrimenti obligati sia tenuto & debba infra x. di dal di che harà riscosso, o fatto tal ritratto rimettere in tutto & interamente al l'officio de gl'Otto, & detti Otto sieno tenuti & debbino in mediate fare mettere tutto a entrata del loro officio pel proueditore loro, & di fatto stantiare & far pagare pel detto loro proueditore & alloro officio & a quel rettore per il modo che harà riscosso, o tal ritratto fatto & alla parte offesa la sua portione a lire & soldo secõdo la forma & distributione inserta nell'instrumento della pace tregua, o altra obligatione chiarita rotta.

L'executione & exactione di qualũche pena la qual come di sopra sara chiarita rotta & essere commessa per detti iusdicenti, o per detto officio de gl'Otto per via di ricorso passata che sara la sententia in cosa giudicata si appartenga & aspettisi solamẽte a detti iusdicenti & nõ ad altri per tutto quel tempo che durera l'officio loro, ma passato detto tempo la executione & exactione di dette pene & etiandio di qualunche altre pene chiarite essere commesse per l'officio de gl'Otto si possi & debbi fare & risquotere grauando & facendo grauare personalmente & in beni in tutto & in parte per qualũche rettore, o officiale del commune, o pel cõmune di Firẽze & in ogni tempo & luogo etiandio fuori della iurisditione di quello Rettore, o officiale che hauessi chiarito, o in alcuna parte riscosso, alcune ferie & bullettini in alcuno modo non obstanti stando nondimeno sempre

ferma

ferma la distributione a lire & soldo secondo el tenore dello instrumento come di sopra.

Et perche spesse volte puo accadere che qualcuno di detti iusdicēti chiarira qualcuna delle dette paci tregue, o obligationi esser rotte & la pena essere commessa & riscotera parte di tal pena, & tal volta grauera & nō riscotera cosa alcuna & il suo successore di poi riscotera tal pena, di che per il passato son nati molti litigij in diuerse corti volendo a tal cosa porre qualche honesto rimedio si prouede.

Che ciascuno come di sopra riscotente partecipi del riscosso a lire & soldo ma hauēdo grauato & nō riscosso & cosi ogn'altra controuersia che per l'aduenire nascessi infra detti Rettori o officiali per le cagioni predette, o per casi simili, o loro dependētie in alcuno modo, l'officio de gli Otto s'intenda hauere & habbi piena auctorita di terminare & decidere tali controuersie & distribuire in detti & fra detti rettori dette pene o parte di quelle nel modo & forma & come liberamente al loro officio parra conueniente & dal giuditio loro in questa parte o parti non si possa appellare ne dire ne opporre di nullita ne ricorrere in alcuno modo.

Prouedesi ancora che dtto officio de gl'Otto & qualunche di detti rettori, & iusdicenti & qualunch'altra psona participera del ritratto dalcuna di dette pene sia tenuto & debba etiandio participare & concorrere per la rata a lire & sol. a tutte p tutte le spese occorse per cagione della dichiaratione et sententia col ricorso, o senza & per la exactione di tal pena commessa.

Et chi contrafara alle cose predette, o alcuna di esse, o per quanto gli si appartenessi secondo che di sopra e proueduto & ordinato non osseruassi s'intenda ipso facto esser & sia caduto in pena di fiorini 50 doro in oro lar. per qualunche volta et per qualunche atto, o cosa: con

trasacessi, o non osseruassi per la qual ne sia sottoposto al detto officio de gl'Otto et all'officio de conseruatori della legge hauendo sempre luogo fra loro la preuen= tione. Non obstantibus et c.

Proroghe dell'instantie delle tregue, e paci.

HAuendo inteso e'Magnifici & Eccell. Signori. Per ricordo degli spettabili Otto di guardia, & balia della citta di Firenze come secondo la legge fatta per la balia sotto di quattordici del mese d'Ottobre 1514. el loro officio è tenuto, & obligato in fra quaranta di continui decidere, & terminare tutte le cause è differentie dinanzi a loro mosse per conto di paci, & tregue rotte o promessioni di nõ offendere, & sopra di quelle diffinitiuamente sententiare, & giudicare, & sopra le appellationi che dalle sententie date per altri Rettori in tali cause dinanzi à loro si facessino sieno tenuti sententiare in fra trenta di continui come piu largamente in detta prouisione si contiene.

Et inteso come spesse volte, per diuerse cagioni non si puo facilmente intendere el uero delle cose successe, & il tempo di tali instantie non basta volendo giudicare rettamente come si richiede à vn tal magistrato giudicono esser bene nell'infrascritto modo prouedere, & tanto prouedono e ordinorno.

Che per virtu della presente prouisione tutte le instantie delle cause, & casi predetti, lequali al presente pendessino, & che per lo auuenire penderanno dinanzi al Magistrato, & Officio degl'Otto di guardia & balia della città di Firenze, presenti & futuri si possino per quello Magistrato che tal cause hauessi a decidere, ò p le dua terze parti di loro prorogare per quel tempo & termine che à loro parra di bisogno non potendo pero in tutto passare el tempo del loro officio. Douendosi sempre per loro pigliare particolar giuramento auanti faccino il partito di tale prorogatione d'instãtia nelle mani del loro Cãcelliere che tal proroga fanno perche

cosi

cosi giudicano essere di bisogno per miglior e informatione & piu chiara intelligentia di tal causa.

Et tutto quello che per detti otto, o le dua parti di loro in tale cause cosi principali come di appellatione sara deliberato e fatto vagha e tenga come se nel primo, & ordinato tempo et secondo la prouisione predetta fussi stato fatto in tutto et per tutto.